

presso lo stesso Giudizio reale, ovvero allegato ad una istanza pendente presso il medesimo, basterà la produzione della copia relativa, coll'indicazione dove precisamente esista l'originale. Che se questo si trovasse presso un'altra Autorità la parte dovrà corredare l'istanza d'iscrizione d'una copia legalizzata del medesimo, ed indicare precisamente l'Autorità presso cui questo si trova. Se potrà farsi luogo all'istanza, il Giudizio dovrà tosto ordinare l'annotazione della stessa nel giornale, onde rendere palese l'ordine di priorità coll'aggiunta, *sino all'arrivo dell'originale*, ed in pari tempo ricercherà quella Autorità per la comunicazione dell'originale documento, verso restituzione dopo eseguite le operazioni d'ufficio.

Se poi l'iscrizione non potesse essere accordata anche se vi fosse l'originale, l'istanza dovrà rigettarsi.

§. 113.

Se la parte non può per qualche altro impedimento produrre il documento originale, deve almeno allegarne una copia vidimata, ed in tal caso si dispone per l'annotazione dell'istanza nel giornale, giusta il §. precedente, e si ordina alla parte di produrre entro giorni quattordici l'originale, in difetto di che, a richiesta degli interessati può aver luogo la cancellazione dell'annotazione. Del resto sono anche a queste istanze applicabili le disposizioni dei §§. 96, 97, 102 di questo regolamento.

Prodotto dalla parte o pervenuto da altre Autorità il documento originale, il Giudizio delibera definitivamente sull'istanza e dispone come di ordine per l'iscrizione. Non trovando di far luogo